



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

Repertorio atti n. 220/CSR 17 dicembre 2020

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella seduta del 17 dicembre 2020:

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai *controlli ufficiali* e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTA la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli *organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale*;

RF





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea* ed in particolare gli articoli 31 e 32 sui criteri della delega europea;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante *delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018*, ed in particolare l'art. 11 che delega appunto il Governo a predisporre uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 26 ottobre 2016 e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi Testi Unici tutte le norme vigenti in materia di sementiere, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutta, delle ortive e di moltiplicazione della vite;

VISTO lo schema di decreto legislativo proposto dal Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ed approvato in sede di esame preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2020, che costituisce la nuova base normativa nazionale in materia di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive;

VISTA la nota n. 10846 del 2 novembre 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato il suddetto schema, unitamente alle prescritte *Relazioni*, che indicano partitamente le disposizioni preesistenti, aggiornate e coordinate nel rispetto di esigenze di logica e sistematicità giuridica, nonché di semplificazione sostanziale e procedurale;

VISTA la successiva diramazione con nota DAR n. 17842 del 4 novembre 2020;

CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica in videoconferenza del giorno 7 dicembre 2020, nel corso della quale è stato condotto un esame analitico delle disposizioni del testo alla luce delle osservazioni e modifiche proposte dal Coordinamento regionale, che ha portato all'individuazione di posizioni condivise, come descritte nel resoconto inviato con nota DAR n. 20219 del 7 dicembre 2020;

VISTA la nota del Coordinatore della Commissione Politiche Agricole delle Regioni n. 4113 del 10 dicembre 2020, con la quale è stata comunicata la manifestazione di avviso favorevole all'intesa sul testo concordato nella suddetta riunione del 7 dicembre;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna sessione, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni ha manifestato avviso favorevole all'intesa;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO l'assenso del Governo,

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante *Norme per la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

Il Segretario

Cons. Elisa Grande



Il Presidente

On. Francesco Boccia



te R



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 1 dicembre 2020

NUMERO AFFARE 01343/2020

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9303576 del 10 novembre 2020, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;

Premesso:

1. La richiesta di parere

Il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato, d'ordine della Ministra, con nota prot. n. 9303576 del 10 novembre 2020, la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Con ulteriore nota n. 9304781 in pari data, il medesimo Capo dell'ufficio legislativo, con riferimento a questo e agli ulteriori schemi di decreti legislativi adottati ai sensi del medesimo articolo 11 della legge n. 117 del 2019, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 ottobre u.s. e trasmessi per il parere al Consiglio di Stato, ha rappresentato che il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato di tre mesi per effetto del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234/2012.

Il citato comma 3, al quarto periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Ne consegue, con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, come pure per gli ulteriori schemi sopra citati, che, come indicato dalla nota ministeriale, il termine per l'esercizio della delega in questione scade il 2 febbraio 2021.

Prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri - ricorda la citata nota - dovrà essere acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Con successive note in data 1° dicembre 2020 è stata trasmessa ulteriore documentazione, di cui di dirà più oltre.

2. La delega legislativa

Con lo schema di decreto legislativo in esame s'intende dare attuazione, relativamente alla materia della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive, all'articolo 11

della legge 4 ottobre 2019, n.117, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali si provveda ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei regolamenti suddetti.

L'esercizio della delega è, pertanto, completato da altri tre decreti legislativi, relativi rispettivamente: alla protezione delle piante dagli organismi nocivi; alla moltiplicazione della vite; alla produzione a scopo di commercializzazione di prodotti sementieri.

I principi e criteri specifici di delegazione legislativa disposti in materia sono i seguenti:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di

- azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontaliери, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.
- p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di

abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

I regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 hanno l'obiettivo, comune a più settori relativi alle produzioni vegetali, di contrastare l'ingresso e la diffusione dei parassiti nocivi per la salute delle piante e proteggere le produzioni vegetali, il patrimonio forestale, le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali e la biodiversità nell'Unione.

3. Contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema consta di 87 articoli, suddivisi in 10 Titoli, e 17 Allegati.

Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, il tutto verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato (la cd. bollinatura). Non sono presenti l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né la richiesta di esenzione da quest'ultima.

Il Titolo I ("Disposizioni generali") introduce elementi comuni a tutto il provvedimento ed è composto da 5 articoli: campo di applicazione e finalità, definizioni, competenze del Servizio fitosanitario nazionale e competenze dei Servizi fitosanitari regionali.

Il Titolo II ("Registro delle varietà") è composto da 11 articoli, dal 6 al 16, gran parte dei quali derivati dal decreto ministeriale 6 dicembre 2016, e raccoglie tutte le norme relative al Registro delle varietà, dall'istituzione del Registro alle modalità di iscrizione delle varietà, nonché le modalità di esecuzione delle prove di coltivazione richieste.

Il Titolo III ("Registro dei fornitori") è suddiviso in due Capi e raccoglie tutte le norme – parte derivanti da decreti ministeriali, parte dai decreti legislativi n. 124 del 2010 e n. 124 del 2011 - relative all'iscrizione nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) dei fornitori di piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione, alla sua strutturazione, alle modalità di iscrizione, agli obblighi dei fornitori di piante e materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e di piantine e

materiali di moltiplicazione di piante ortive, nonché agli obblighi dei Servizi fitosanitari regionali.

Il Titolo IV (“Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive”), la gran parte del quale discende dal decreto ministeriale 6 dicembre 2016, tratta la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante descrivendo in dettaglio i requisiti richiesti per ciascuna categoria ed è costituito dagli articoli che vanno dal 20 al 53, suddivisi nei seguenti capi: Capo I relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Pre-Base”; Capo II relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Base”; Capo III relativo alla certificazione dei materiali di categoria “Certificato”; Capo IV relativo ai requisiti per i materiali CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*); Capo V relativo ai materiali di moltiplicazione delle piante ortive.

Il Titolo V (“Controlli ufficiali”) è composto dagli articoli 54 e 55 (il primo dei quali discende da disposizioni del decreto ministeriale 6 dicembre 2016 e del decreto legislativo n. 124 del 2010, mentre il secondo è di nuova redazione), definisce le attività dei controlli ufficiali ai fini del provvedimento e dettaglia le categorie di laboratori che possono svolgere le analisi necessarie ai fini di tali attività.

Il Titolo VI (“Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio”) è suddiviso in 2 capi e 9 articoli e raccoglie tutte le norme – di derivazione dal decreto ministeriale 6 dicembre 2016 e dal decreto legislativo n. 124 del 2010 - di commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali oggetto del provvedimento.

Il Titolo VII (“Importazione da Paesi Terzi”) è composto da un solo articolo (che rifonde norme dei decreti legislativi n. 124 del 2010 e n. 124 del 2011 e del decreto ministeriale 14 aprile 1997) che definisce sommariamente le condizioni da rispettare per l’importazione dei materiali di moltiplicazione da Paesi terzi, rinviando a un regolamento ministeriale la disciplina di dettaglio.

Il Titolo VIII (“Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale”), che nella sostanza riproduce il decreto ministeriale 19 marzo 2019, è composto dagli articoli da 66 al 81 e raccoglie tutte le norme relative al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, che riguarda la qualificazione volontaria nazionale dei materiali di propagazione, identificato dalla dicitura “Qualità vivaistica Italia”.

Il Titolo IX (“Sanzioni amministrative e norme finanziarie”) raccoglie gli articoli 82, 83 e 84, in parte di nuova redazione, che disciplinano gli aspetti relativi all’applicazione e alla determinazione delle sanzioni applicabili a chi viola le norme dello schema in esame, le tariffe da corrispondere per le diverse attività e la previsione di neutralità finanziaria.

Nel Titolo X (“Norme transitorie e finali”) gli articoli 85, 86 e 87 riguardano gli adeguamenti delle norme tecniche previste dal provvedimento in oggetto, le misure da adottare provvisoriamente su determinati materiali di moltiplicazione e l’abrogazione espressa delle norme confluite nello schema in esame o comunque superate.

Si ritiene opportuno riportare anche, per le ragioni che saranno illustrate più oltre, l’elenco degli allegati allo schema.

Allegato I – Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto

Allegato II – Requisiti fitosanitari e tecnici dei materiali di moltiplicazione

Allegato III – Domanda di iscrizione di una varietà o di un portinnesto al Registro Nazionale

Allegato IV – Caratteristiche tecniche dei mezzi e delle strutture necessarie alla conservazione ed alla produzione dei materiali di categoria “Pre-Base” e, se del caso, di categoria “Base”

Allegato V – Domanda di riconoscimento CCP e CP Allegato VI – Domanda di candidatura di una pianta madre di categoria “Pre-Base”

Allegato VII – Domanda di certificazione materiali pre-base e base

Allegato VIII – Richiesta di riconoscimento centro di moltiplicazione

Allegato IX – Domanda di certificazione dei materiali di categoria Certificato

Allegato X – Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette

Allegato XI – Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento come Soggetto Gestore

Allegato XII – Domanda di adesione al QVI

Allegato XIII – Disciplinari Qualità Vivaistica Italia

Allegato XIV – Scheda pomologica e fitosanitaria

Allegato XV – Domanda di rilascio etichette materiale Pre-Base e Base QVI

Allegato XVI - Domanda di rilascio etichette materiale Certificato QVI

Allegato XVII - Forma grafica e specifiche tecniche delle etichette QVI

Considerato

4. Osservazioni generali sul decreto legislativo

Come riferito nella relazione illustrativa, lo schema accorpa e aggiorna tutte le norme vigenti in materia di produzione, certificazione, etichettatura e commercializzazione delle piante da frutto e dei loro materiali di moltiplicazione, nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive e dei loro portinnesti ed in particolare: i decreti legislativi 25 giugno 2010, n.124 e 7 luglio 2011, n. 124 e i decreti ministeriali 14 aprile 1997, 6 dicembre 2016 e 19 marzo 2019 e le loro successive modifiche e integrazioni.

Si suggerisce pertanto all'amministrazione proponente di considerare l'opportunità di allegare e pubblicare nella Gazzetta ufficiale, unitamente al decreto legislativo, una tabella di corrispondenza, sia per l'articolato che per gli allegati (di una tabella di corrispondenza relativa a questi ultimi si fa cenno nella relazione illustrativa, ma tale documento non risulta compreso fra i documenti trasmessi).

4.1 Il fondamento della richiesta di parere

Il fondamento della trasmissione dello schema al Consiglio di Stato ai fini del parere è individuato, nella lettera di trasmissione da parte del Ministero, nell'art. 17-bis della legge n. 400 del 1988, concernente i testi unici compilativi. L'art. 17-

bis stabilisce, con riguardo alla compilazione di testi unici da parte del Governo, che lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

In precedenza, già l'art. 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054/1924 aveva previsto l'espressione del parere del Consiglio di Stato sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge (primo comma, n. 3).

Peraltro, la stessa relazione vistata dalla Ministra consente di registrare il carattere composito dello schema in esame, con il duplice obiettivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, nonché di aggiornamento della normativa di settore con l'abrogazione espressa delle disposizioni non più applicabili e il coordinamento delle disposizioni vigenti, nonché la revisione dei procedimenti amministrativi, al fine di ridurre i termini procedurali.

Neppure dal contenuto dei principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in esame emerge il carattere meramente compilativo del testo trasmesso, in quanto tale riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 17-bis della legge n. 400/1988. Peraltro, il comma 1 dell'art. 11 della legge n. 117/2019, come si è visto, fa espresso riferimento alla raccolta in appositi testi unici di tutte le norme vigenti in materia.

In sintesi, dalla richiesta di parere e dai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa si può desumere che lo schema di decreto legislativo sia solo in parte assimilabile a un testo unico compilativo di cui all'art. 17-bis della legge n. 400/1988.

Inoltre, il procedimento stabilito dalla legge di delegazione, integrato dal rinvio alla legge n. 234 del 2011, è quello proprio di una delegazione legislativa vera e propria, non a fini meramente compilativi. Lo stesso art. 17-bis della legge n. 400

del 1988 non esige un'apposita norma di legge che conferisca al Governo la potestà di adottare testi unici compilativi, ma ha un effetto di carattere permanente, che consente al Governo di avvalersene ogni volta che ne ravvisi la necessità, previo parere del Consiglio di Stato e non prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti, né l'intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, richiesti invece nella norma di delegazione in questione, che peraltro non contempla il parere del Consiglio di Stato. Infine, vi è da rilevare che la forma del provvedimento nel caso del testo unico compilativo è quella del decreto del Presidente della Repubblica (art. 17- bis citato), mentre quella del decreto legislativo non comporta il decreto presidenziale. Nondimeno, anche in quest'ultimo caso rimane ferma la facoltà del Governo di volersi avvalere, nella propria attività istruttoria, della consulenza del Consiglio di Stato.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a ritenere che la richiesta di parere a questo Consiglio di Stato trovi fondamento nella generale facoltà di consultazione "sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura" riconosciuta a ciascun Ministro dall'art. 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, che andrebbe, pertanto, citato nelle premesse, mediante la seguente integrazione: *"Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...."*

4.2 La completezza della documentazione trasmessa.

La norma di delega (il citato art. 11) dispone, al comma 1, che i decreti legislativi siano adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281.

Il comma 2 dispone inoltre che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. E difatti il preambolo dello schema in esame menziona espressamente la proposta dei due Ministri e i cinque concerti.

Al riguardo, per quanto riguarda lo schema in esame, alla data di svolgimento dell'adunanza della Sezione non era pervenuta documentazione attestante la compartecipazione alla proposta da parte del Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda i prescritti cinque concerti, alla medesima data è stata trasmessa la nota prot. MAEO 1420722020-12-01 del 1 dicembre 2020, con la quale il Capo dell'ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica, d'ordine del Ministro, il formale concerto di tale amministrazione.

Invero, con PEC del 1 dicembre, è stata trasmessa altresì la nota (s.d. e s.n.p.) del Capo dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri attestante che, nella riunione del 30 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, fra gli altri, lo schema di decreto legislativo qui in esame, "con la presenza, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (proponente) e dei Ministri della salute, della giustizia e dello sviluppo economico (concertanti)". Dalla nota peraltro non si evince se e quale voto abbiano espresso i ministri menzionati.

Per quanto riguarda i predetti concerti, la Sezione in via generale non può che richiamare i propri orientamenti, ampiamente motivati nel parere n. 246/2020 del 28/01/2020, reso in esito all'Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2020 (ribaditi anche da ultimo: pareri nn. 546/2020, n. 731/2020 e 01664/2020). Nel suddetto parere la Sezione ha, infatti, evidenziato alcune criticità in ordine alla possibilità di

considerare i concerti dei Ministri come acquisiti a seguito della mera attestazione della loro presenza in sede di riunione del Consiglio dei ministri, nella quale viene approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo.

Tanto premesso, si rileva che nel caso in esame, comunque, alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato in via preliminare lo schema in esame, non è neppure attestata la presenza dei Ministri per gli affari europei (proponente) e del Ministro dell'economia e delle finanze (concertante).

Con riferimento poi alla già menzionata intesa in sede di Conferenza permanente, prescritta dalla norma di delega, la nota ministeriale di richiesta del parere avverte che, con successiva comunicazione, verrà data notizia della imminente calendarizzazione dello schema nella Conferenza stessa.

Al riguardo, va rilevato che il Consiglio di Stato, per potere svolgere compiutamente la propria funzione consultiva, ha già richiamato, in precedenti occasioni, l'attenzione del Governo sull'esigenza che il proprio parere sia espresso dopo la conclusione della fase di confronto e di esame in Conferenza Stato-Regioni.

La norma di delega, quanto al procedimento per la adozione dello schema di decreto legislativo in esame, fa espresso rinvio all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e inoltre prescrive che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; l'articolo 31 richiamato, al comma 3, dispone che, qualora tali pareri siano prescritti, gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere "dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge". Viceversa, dal tenore della sopra citata lettera di trasmissione dello schema da parte del Ministero emerge che lo schema stesso viene trasmesso contestualmente al Consiglio di Stato e alle Camere per i pareri, non ottemperando alla predetta sequenza procedimentale.

Per concludere sul punto, la Sezione, considerata la peculiarità della fattispecie e in particolare, da un lato, il carattere meramente facoltativo del presente parere, che il Governo ha ritenuto di chiedere pur in assenza di uno specifico obbligo legislativo, e dall'altro i tempi stringenti per l'espressione dei pareri parlamentari e

dell'esercizio della delega, ritiene – al fine di offrire un contributo alla migliore predisposizione del testo – di esprimere comunque un parere definitivo nei termini che seguono, segnalando in primo luogo l'esigenza che siano sanate, sia pure in via postuma, le lacune procedurali sopra segnalate.

4.3 Legificazione di fonti secondarie e allegati

La Sezione condivide l'opportunità e l'utilità, anche sotto i profili della leggibilità e della agevole reperibilità, dell'opera di riordino in una sede unitaria di una disciplina precedentemente frammentata in una molteplicità di fonti diverse. Peraltro invita il Governo a valutare i possibili effetti negativi di irrigidimento che conseguono alla sua integrale rideterminazione con fonte di rango primario, quale è il decreto legislativo. In tale evenienza non potrà difatti essere evitato il ricorso a fonti di pari grado ogniqualvolta occorrerà aggiornare la normativa, accentuando fenomeni di inflazione legislativa sovente denunciati.

Occorre evidenziare che lo schema in esame, analogamente agli altri tre schemi trasmessi dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'esercizio della delega prevista dall'art. 11 della legge n. 117/2019, è caratterizzato dalla presenza di una serie consistente di disposizioni di carattere estremamente minuzioso.

In buona misura si tratta di disposizioni che riprendono il contenuto di regolamenti o di atti di natura amministrativa preesistenti, spesso dal contenuto eminentemente tecnico (degli 86 articoli di cui consta lo schema qui in esame, ben 63 sono riproduttivi di articoli di decreti ministeriali), con il risultato di attribuire rango normativo primario a una serie di regole che, precedentemente, rivestivano un rango inferiore ed erano pertanto connotate da un contenuto di estremo dettaglio.

Ne deriva che può essere messo per lo meno a repentaglio il rispetto, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi relativi alla semplificazione e alle fattispecie sanzionatorie contenuti, oltre che nell'art. 32 della legge n. 234/2012, nell'art. 11 della legge n. 117/2019 (v. in particolare: la lettera a) adeguamento e

semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore; la lettera b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la lettera n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime).

Anche sotto questo profilo, quindi, sarebbe stata per lo meno utile la predisposizione da parte dell'amministrazione proponente della relazione AIR.

Risulta pertanto auspicabile, rispetto allo schema trasmesso, che l'opera di legificazione sia posta in essere attraverso un'attenta valutazione e selezione delle regole effettivamente meritevoli di assurgere a norme di rango primario e con il rinvio, nell'ambito delle disposizioni adottate dal legislatore, a ulteriori decreti ministeriali attuativi per gli altri contenuti, a partire dagli allegati. In tal modo sarà possibile evitare un eccessivo irrigidimento regolatorio connesso al ricorso pressoché esclusivo alla disposizione di rango primario.

Per le disposizioni di dettaglio che l'amministrazione ritenesse comunque necessario mantenere nel testo, ed in particolare per gli allegati, al fine di favorire la flessibilità del sistema, occorrerebbe per lo meno prevedere la possibilità di modifiche o integrazioni dei profili tecnici con decreti ministeriali.

4.4 Competenza legislativa e clausola di cedevolezza

Lo schema di decreto legislativo investe una pluralità di materie, parte delle quali appaiono rientrare nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato, come la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.117, comma 2, lett. e) ed s) della costituzione), in parte appartengono all'ambito della legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, comma 3, come la tutela della salute e l'alimentazione.

L'assenza dell'analisi di impatto della regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa e il silenzio della relazione illustrativa, così come la già ricordata mancanza dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, privano la Sezione di elementi circa la valutazione, da parte del Governo, di possibili interferenze del testo proposto con le competenze e con l'ordinamento regionale in materia.

L'unico indizio circa possibili interferenze è offerto dall'inserimento – peraltro in diverso schema di decreto legislativo, e precisamente quello recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri, all'art. 85 - della clausola di cedevolezza in merito all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni per il recepimento della normativa eurounitaria, il cui tenore, tuttavia, non appare pienamente in linea con l'art. 41, comma 1, della legge n.234 del 2012.

Valuti quindi il Governo la sussistenza di possibili interferenze con le competenze e con l'ordinamento regionale anche nelle materie disciplinate dallo schema in esame e l'opportunità di inserirvi la predetta clausola, in una formulazione adeguata.

Quanto all'esercizio di competenze legislative regionali non direttamente connesse al recepimento di normativa europea, laddove confluiscono nello schema norme statali fondamentali previgenti che abbiano trovato attuazione in norme regionali, si suggerisce di inserire una clausola di salvaguardia della loro efficacia che ne garantisca la perdurante vigenza dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

4.5 Coordinamento tra i decreti legislativi delegati

Lo schema di decreto legislativo in esame fa parte dei quattro decreti che, pur distinguendosi nell'oggetto, costituiscono nel loro insieme esercizio unitario della delega legislativa di cui all'art. 11 della legge n. 117 del 2019 ed hanno in comune: i principi e i criteri direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega; la finalità, secondo quanto riferito dall'amministrazione proponente, di garantire la piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro i parassiti delle piante, e del Regolamento (UE) 2017/625 sui

controlli ufficiali, regolamenti istitutivi di un sistema armonizzato a livello europeo di contrasto dell'ingresso e della diffusione di parassiti nocivi per la salute delle piante e dei prodotti vegetali, incluse le sementi, nonché di difesa degli ecosistemi naturali e delle biodiversità nell'Unione europea; il rafforzamento di strumenti di controllo, di qualificazione degli operatori professionali, di tracciabilità dei prodotti; il ruolo del Servizio Fitosanitario Nazionale, competente ai controlli; la finalità di riordino complessivo del quadro normativo vigente.

A fronte di un intervento legislativo complessivamente unitario rinvenibile nei quattro decreti e di una disciplina sostanzialmente omogenea - ferma la diversità dell'oggetto - in materia di registrazione, certificazione e controlli del Servizio Fitosanitario Nazionale, non si registra una corrispondente omogeneità dei testi normativi, che andrebbero meglio coordinati tra loro anche attraverso l'utilizzo di riferimenti esterni. A titolo meramente esemplificativo, quando, all'articolo 17, comma 1, dello schema qui in esame si menziona il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali - RUOP, occorrerebbe richiamare la norma istitutiva del RUOP, contenuta nell'art. 34 dello schema di decreto legislativo recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi.

5. Osservazioni sull'articolato

Articolo 6 (Registro nazionale).

La formulazione del comma 1 appare poco chiara. Valuti il Governo la seguente riformulazione: *“1. Al fine di identificare le varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e le varietà di portinnesti di piante ortive ammesse alla commercializzazione, è istituito presso il Ministero il “Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti delle piante ortive”.*

Articolo 14 (Periodo di validità della registrazione di una varietà)

Al comma 3, occorre chiarire quali sono le condizioni prescritte per il rinnovo della registrazione; in alternativa, si valuti di sostituire le parole: *“ivi indicate”* con le

altre: *“attestanti la sussistenza dei requisiti per la registrazione cui all’articolo 10 e al comma 2 del presente articolo”*.

Articolo 17 (Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

Al comma 3, sembra opportuno chiarire che, nel caso di reiterazione di grave infrazione o di cessata attività, la revoca della registrazione è atto dovuto. Pertanto le parole: *“può essere”* andrebbero sostituite con la parola: *“è”*.

Articolo 22 (Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione)

Valuti il Governo, a fini di chiarezza del testo, di sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l’idoneità se il CCP:

a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all’allegato IV o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;

b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;

c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.”

Articolo 26 (Requisiti per la certificazione come materiali di categoria “Pre-Base” di portinnesti non appartenenti a una varietà)

Il comma 2 non appare di chiaro significato. Valuti il Governo se il relativo testo debba essere inserito come lettera f) del comma 1 con la seguente formulazione:

“f) la pianta madre di cui alla lettera a) è stata accettata in conformità all’articolo 24 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all’articolo 32 o mediante micropropagazione conformemente all’articolo 33.”

Articolo 34 (Fase di premoltiplicazione e relativi centri)

Mentre l’articolo 21 attribuisce al Servizio fitosanitario centrale la competenza a riconoscere l’idoneità dei CCP, l’articolo 34, comma 1, attribuisce tale competenza sui CP genericamente al Ministero. Valuti il Governo se tale distinzione è motivata.

Articolo 35 (Obblighi dei centri di premoltiplicazione)

Valuti il Governo l’opportunità di sostituire, a fini di chiarezza del testo, il comma 2 con il seguente:

“2. Il Ministero revoca l’idoneità se il CP:

- a) risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all’allegato IV o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;*
- b) non adempie agli obblighi di cui al comma 1;*
- c) non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.”*

Articolo 36 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria “Base”)

Valuti il Ministero se sostituire, a fini di chiarezza del testo, i commi 5 e 6 con il seguente:

“5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 5, 31, nonché i seguenti requisiti aggiuntivi:

- a) requisiti fitosanitari, come disposto all’articolo 37;*
- b) requisiti relativi al terreno, come disposto all’articolo 38;*
- c) requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria “Base” e dei materiali di categoria “Base”, come disposto all’articolo 39;*
- d) requisiti relativi alle condizioni specifiche per la moltiplicazione, come disposto all’articolo 40.”*

Articolo 42 (Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria “Certificato”)

Comma 3. Qualora il testo debba essere interpretato nel senso che sussista identità fra i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto previsti dal comma 3 e dal comma 6, valuti il Ministero se sostituire i due commi con la seguente formulazione:

“3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati come materiali di categoria “Certificato” se soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28, comma 6, 31, 43 e 44 nonché di cui ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo.”

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

Comma 4. Giacché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto di cui al comma 4 e al comma 7 appaiono i medesimi, valuti il Governo di sostituire l’alinea con il seguente: *“4. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono*

moltiplicati a partire da una pianta madre di categoria "Certificato" o di categoria superiore, che soddisfa i requisiti relativi al terreno di cui all'articolo 44, nonché almeno uno dei seguenti requisiti."

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

Articolo 56 (Condizioni generali per la commercializzazione)

Valuti il Governo l'opportunità di sostituire, a fini di chiarezza del testo, i commi 1 e 2 con il seguente:

"1. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I possono essere commercializzati esclusivamente se:

a) La varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o in un equivalente registro comunitario;

b) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato" o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;

c) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria "Certificato" o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC."

Articolo 58 (Etichetta per i materiali di categoria "Pre-Base", "Base" o "Certificato")

L'articolo condiziona la commercializzazione di talune categorie di materiali all'applicazione di una apposita etichetta; rinvia all'Allegato X per la definizione della forma grafica e delle specifiche tecniche delle etichette, precisando tuttavia che la forma grafica sia stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale; reca dettagliate disposizioni sul contenuto di tali etichette e sulle modalità della loro apposizione sui materiali; infine rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo delle etichette per talune varietà. La materia sembra più consona a un decreto ministeriale, cui l'articolo potrebbe, con formula succinta recante solo gli obblighi e le competenze dei diversi soggetti, fare

rinvio.

Articolo 65 (Condizioni di equivalenza)

Dal momento che il comma 1 rinvia ad un regolamento ministeriale la concreta determinazione delle condizioni cui è subordinata l'importazione da Paesi terzi dei materiali contemplati nel decreto – mentre il comma 3 demanda a provvedimenti ministeriali, nelle more dell'adozione del regolamento, l'autorizzazione per singole specie - appare necessario, alla luce dell'importanza della materia, fissare un termine per l'adozione del regolamento. Si suggerisce, pertanto, la seguente riformulazione del comma 2: *“2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura.”*

Art. 70 (Soggetto Gestore)

L'articolo in esame è sostanzialmente riproduttivo dell'articolo 7 del decreto ministeriale 19 marzo 2019 e pertanto si tratta di disciplina già in concreto oggetto di prassi applicativa. Tuttavia occorre rilevare che il predetto decreto ministeriale, all'articolo 3, comma 2, faceva rinvio, ai fini della determinazione della nozione di “Soggetto Gestore a carattere nazionale”, al decreto ministeriale 2 dicembre 1993. Viceversa nello schema in esame manca siffatta indicazione dei soggetti che possono aspirare alla qualifica di Soggetto Gestore. Occorre quindi integrare l'articolo a tal fine, evitando comunque il rinvio al precedente decreto ministeriale. Va inoltre chiarito se il regolamento di cui deve dotarsi il Soggetto Gestore deve avere ad oggetto l'applicazione dell'intero decreto legislativo ovvero del solo Titolo VIII (come parrebbe più congruo) e inoltre se il parere del Gruppo di lavoro

permanente ai fini del riconoscimento della qualifica di Soggetto Gestore (nonché, occorre aggiungere, anche della revoca) è solo obbligatorio oppure anche vincolante.

Valuti pertanto il Governo la seguente riformulazione:

“1. Possono chiedere il riconoscimento della qualifica di Soggetto Gestore....

2. Il riconoscimento della qualifica di Soggetto Gestore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) il coinvolgimento di soggetti interessati in tutte le fasi della filiera produttiva ortofrutticola;

b) la rappresentatività a livello nazionale;

c) l'esperienza nel coordinamento e nella gestione della certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto;

d) il possesso di un regolamento per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo (oppure: di cui al presente decreto legislativo).

3. L'istanza per il riconoscimento della qualifica di Soggetto Gestore, corredata dalla documentazione di cui all'allegato XI, è presentata al Ministero, che adotta il relativo provvedimento, sentito il (oppure: in conformità al) parere del Gruppo di lavoro permanente.

4. Il riconoscimento è revocato, con provvedimento del Ministero, sentito il (oppure: in conformità al) parere del Gruppo di lavoro permanente, qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 1 o in caso di mancato rispetto, da parte del Soggetto Gestore, delle indicazioni del Servizio fitosanitario centrale.”

Articolo 74 (Controlli del sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale)

Al comma 5, valuti il Governo se occorre correggere il richiamo ivi operato, sostituendo la parola: “*decreto*” con la parola “*Titolo*”.

Al comma 6, laddove si contempla la fattispecie di non conformità del fornitore alle prescrizioni, accertata dal Servizio fitosanitario regionale, sembra opportuno chiarire l'oggetto del provvedimento di sospensione adottato dal servizio stesso,

che potrebbe consistere in una annotazione nel RUOP. Occorre, altresì, integrare la disposizione prevedendo le modalità con cui il fornitore, attestando di aver ripristinato la prescritta conformità, può formulare istanza per il reinserimento nel Sistema e il conseguente obbligo del Servizio regionale di provvedere entro un termine dato.

Articolo 82 (Sanzioni).

L'articolo provvede ad una riscrittura – sostanzialmente riproduttiva della normativa precedente - delle sanzioni amministrative, distinguendo dettagliatamente le condotte sanzionate. Il testo sottoposto al parere recepisce puntualmente i rilievi del Ministero della giustizia. Si segnala, peraltro, la necessità di apportare due correzioni segnalate più oltre.

Articolo 85 (Disposizioni transitorie)

I commi 6,7 e 8 prevedono che strutture già a vario titolo riconosciute idonee ai sensi della disciplina attualmente vigente vengano riconosciute idonee ai sensi dello schema di decreto in esame, a condizione che soddisfino i requisiti da quest'ultimo previsti. Tale disposizioni appaiono da chiarire, giacché non sembrano dar luogo a un riconoscimento di idoneità *ope legis* - così da consentire a tali strutture di proseguire ad operare - ma appaiono richiedere comunque una valutazione da parte dell'amministrazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa. Se l'intendimento del Governo è quello di consentire a tali strutture di continuare ad operare, in attesa della nuova valutazione di idoneità che l'amministrazione dovrà effettuare alla stregua della nuova disciplina qui in esame, sembra necessario modificare tali disposizioni, disponendo espressamente in tal senso e prevedendo un termine – comunque rispettoso della normativa eurounionale - entro il quale le strutture già riconosciute idonee sono tenute a presentare istanza per il nuovo riconoscimento e l'amministrazione è tenuta a rispondere, decorso inutilmente il quale la precedente idoneità perde efficacia.

Allegato I - Elenco dei generi e delle specie a cui si applica il presente decreto
Richiamando quanto osservato precedentemente in via generale sugli Allegati, si osserva che l'Allegato I reca l'elenco dei generi e delle specie alle quali si applica lo schema di decreto legislativo in esame, ed è suddiviso in una sezione A ("Elenco dei generi e delle specie fruttiferi") e una sezione B ("Elenco dei generi e delle specie ortive"). Orbene, l'articolo 7 afferma che il Registro nazionale ivi previsto è suddiviso per generi e specie in conformità all'Allegato I, ma che tuttavia possono esservi inseriti anche altri generi e specie identificati con provvedimento del Ministro. In tal caso, quindi, verrebbe meno la corrispondenza fra generi e specie di cui all'Allegato I (alle quali si applica il decreto) e generi e specie contenute nel Registro nazionale. Se però l'obiettivo perseguito dal Governo è quello di mantenere una perfetta corrispondenza fra generi e specie cui si applica il decreto e generi e specie elencate nel Registro nazionale, valuti il Governo se – al fine di assicurare tale allineamento - il contenuto stesso dell'Allegato I non possa essere rinviato dallo schema di decreto legislativo a un decreto ministeriale.

6. Osservazioni di *drafting*

Si richiama il puntuale rispetto delle regole relative alla ripartizione del testo in Titoli e Capi. In particolare, se è un Titolo è ripartito in Capi, tutti gli articoli del Titolo stesso devono rientrare nei relativi Capi; pertanto nel Titolo IV l'articolo 20 deve essere collocato entro il Capo I, ovvero deve essere inserito in un nuovo Capo a sé stante.

Occorre evitare l'uso dei verbi servili e forme equivalenti ("devono" - articolo 21 comma 5, articolo 22 comma 1), usando l'indicativo presente.

Va evitato l'uso di parole straniere (es. art. 69, comma 1, lettera d): "database"), ove vi sia una parola o espressione italiana corrispondente.

Premesse.

La menzione del parere del Consiglio di Stato andrebbe premessa alla menzione del

parere delle Commissioni parlamentari, per le ragioni esposte sopra.

Articolo 1 (Campo di applicazione e finalità)

Ai commi 1 e 2, sembra preferibile, per chiarezza, indicare le tipologie di materiali cui si applica il decreto mediante una elencazione distinta per lettere a), b), c), ecc..

Articolo 2 (Definizioni)

Verificare l'ordine alfabetico dei lemmi (ad es. invertire lettere h) e i)). L'articolo andrebbe integrato con altri termini, dei quali si rinviene la definizione in articoli successivi (ad esempio "Ministero" all'articolo 3, comma 1, cui affiancare anche "Ministro"), nonché con altre di non immediata conoscibilità e sciogliendo gli acronimi di uso non corrente (es. "materiali CAC" allo stesso art. 2).

Articolo 10 (Requisiti delle varietà)

Al comma 4, sostituire la parola: "sono" con la parola: "siano".

Articolo 11 (Esecuzione delle prove di coltivazione)

Al comma 5, sostituire la parola: "è" con la parola: "sia".

Articolo 19 (Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio)

Al comma 1: sostituire la parola: "sono" con la parola: "siano".

Al comma 3, lettere a), b) e c) volgere i verbi al congiuntivo.

Articolo 20 (Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante)

Al comma 5, sostituire la parola: "sono" con la parola: "siano".

Al Titolo VII, prima dell'art. 65, sopprimere le parole: "CAPO I"

Articolo 21 (Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri)

Al comma 2, sostituire le parole: "Scopi di questa fase" con le seguenti: "Scopi della fase di conservazione per la premoltiplicazione".

Articolo 43 (Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati)

Al comma 4, valuti il Governo la correttezza del rinvio al comma 1, che potrebbe essere da correggere con "comma 3".

Articolo 54 (Controlli Ufficiali)

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: "3. Nell'effettuazione dei controlli ufficiali il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica in particolare:".

Al comma 6, sopprimere la parola: "eventuali".

Articolo 56 (Condizioni generali per la commercializzazione)

Ai commi 3 e 5 sostituire le parole: "immessi sul mercato" con la parola: "commercializzati", per omogeneità con le definizioni di cui all'art. 2.

Articolo 82 (Sanzioni)

Al comma 24 sostituire la parola: "lettere" con la parola: "lettera".

Al comma 2 sostituire le parole: "articolo 68" con le parole: "articolo 62".

Articolo 86 (Abrogazioni)

Al comma 1, lettera g), sostituire "201" con "2017".

P.Q.M.

nei sensi di cui in motivazione è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Daniele Ravenna

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Campobasso Maurizia

